



ORDINANZA SINDACALE					
DIREZIONE	SICUREZZA – AMBIENTE – POLITICHE SOCIALI				
SEZIONE	AMBIENTE ECOLOGIA				
ORDINANZA N°	13	Data num.	02-10-2018	Pag. totali	
Tipologia ordinanza (.)	normale ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/00				
Proponente	Dr. Lorenzo Giona				

Oggetto: Misure strutturali permanenti e temporanee omogenee: dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale.

IL SINDACO

Premesso :

- che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;
- che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;
- che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";
- che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "**Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano**" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;
- che, sempre, per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria è stata emanata dalla Regione Lombardia la recente D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 che ha approvato l'aggiornamento del PRIA 2018, che ha istituito nuove disposizioni invitando

Ente certificato:



Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



i Comuni a dare la massima diffusione delle informazioni ai cittadini e ad accompagnarli con una graduale sensibilizzazione al loro rispetto;

Considerato che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

Rilevato :

che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

che Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017 ha approvato lo schema del suddetto *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, sottoscritto poi in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

che con la DGR 7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.

La DGR ha stabilito che tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale **dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo** e si articolano su **due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello)**.

La DGR stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

- che, la D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018, emanata dalla Regione Lombardia, ha approvato l'aggiornamento del PRIA 2018, istituendo nuove disposizioni, pur mantenendo in vigore le limitazioni temporanee disposte dalla D.G.R. 7095/2017, ed invitando i Comuni a dare la massima diffusione delle informazioni ai cittadini e ad accompagnarli con una graduale sensibilizzazione al loro rispetto;

Visti :



- gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
- la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. 2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;
- la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;
- la DGR n. X/7095 del 18/09/2017;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.”
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto del Comune

ORDINA

1. Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare

a. AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL ED EURO 1 E 2 DIESEL

A partire dal 1° ottobre 2018 sono estese a tutto l'anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli **Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel**. Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano:

- **dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali)**
 - **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**
 - **dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018**

nei Comuni di **Fascia 1 e Fascia 2** della Lombardia.

b. AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dall'Accordo del bacino Padano sottoscritto da Regione Lombardia con le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell'Ambiente il 9 giugno 2017 e dall'aggiornamento del PRIA 2018 (D.G.R. n. 449/18) sono modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano:



- **dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali)**
 - **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**
 - **dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018**

nei Comuni di **Fascia 1** e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (Comuni di **Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese**).

c. MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI

Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).

Le limitazioni per motocicli e ciclomotori **a due tempi Euro 1** si applicano:

- **dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali)**
 - **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**
 - **dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018**

nei Comuni di **Fascia 1**.

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo);
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati di requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992;



- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con Delibera di Giunta Regionale n. 4924 del 15/06/2007, con delibera di Giunta Regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con delibera di Giunta Regionale n. 9958 del 29/07/2009;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso:
 - autovetture targate CD e CC.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;



- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

In relazione a quanto stabilito i Comuni dovranno segnalare le limitazioni con idonea cartellonistica, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada. Ponendo la segnaletica in corrispondenza di ogni segnale di “inizio di centro abitato” è possibile garantire la più ampia informazione e copertura del territorio comunale soggetto alle limitazioni della circolazione.

In relazione al verificarsi di eventi imprevisti e eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale – potrà essere disposta da Regione Lombardia la sospensione del provvedimento di fermo della circolazione.

La **sanzione** prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione della circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'articolo 27 della Legge Regionale n. 24/06.

I **controlli** per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni regionali il numero dei controlli da effettuare ogni anno, in ogni Comune, è pari ad un target ottimale del 5 % dei veicoli immatricolati nel territorio comunale di riferimento. Tali controlli andranno rendicontati annualmente a Regione Lombardia al termine della stagione termica invernale.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Rimangono in vigore anche le misure temporanee omogenee di limitazione da attuarsi al verificarsi di periodi di protratto superamento degli inquinanti in atmosfera, di cui al punto 4 del presente provvedimento.

2. **Limitazioni all'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa**

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo del Bacino Padano sottoscritto da Regione Lombardia con le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell'Ambiente il 9 giugno 2017 e dalle DD.G.R. n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla D.G.R. n. 449/18 di aggiornamento del PRIA 2018, è in vigore **su tutto il territorio regionale**:

- il **divieto di installazione** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal D.M. n. 186 del 07/11/17 per le seguenti classi:



- “**tre stelle**”, per i generatori installati dal **1 ottobre 2018** (obbligo di installazione di generatori classificati almeno 3 stelle);
 - “**quattro stelle**”, per i generatori installati dal **1 gennaio 2020** (obbligo di installazione di generatori classificati almeno 4 stelle);
- il **divieto di utilizzo** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal D.M. n. 186 del 07/11/17 per le seguenti classi:
- “**due stelle**”, per i generatori in esercizio dal **1 ottobre 2018** (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 stelle);
 - “**tre stelle**”, per i generatori in esercizio dal **1 gennaio 2020** (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 o 2 stelle);
- **l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità** nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW dal 1 ottobre 2018. Il pellet dovrà rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), Parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

Le **sanzioni** in caso di inosservanza delle suddette disposizioni sono disciplinate dall’articolo 27, commi 1, 1 bis, 1 ter, 2, 4, 12, 13, 13 bis e 14 della Legge Regionale n. 24/06.

I **controlli** sono effettuati dalle Città Metropolitane/Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle ispezioni sugli impianti termici. In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, il numero di ispezioni da effettuare annualmente, da parte delle Città Metropolitane/Province o dei Comuni competenti, è pari al 5% degli impianti termici presenti nel territorio di riferimento. Le ispezioni effettuate andranno rendicontate annualmente mediante il Catasto Regionale degli Impianti Termici (CURIT).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore, il cui ultimo aggiornamento è rappresentato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3965/15, in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento nel catasto regionale CURIT degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

La **classificazione ambientale** dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale (decreto n. 186 del 7 novembre 2017) e prevede che i produttori richiedano ad un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.

I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie all’individuazione della classe ambientale del proprio generatore rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

3. Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali



Relativamente alla **combustione dei residui vegetali** si richiama la norma statale vigente (D.Lgs. n. 152/06 – TUA) che ne prevede il generale divieto rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe all'applicazione di tale disciplina sono stabilite dagli articoli 185 e 182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con L.R. n. 31/08 (come modificata dalla L.R. n. 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri stesi per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montana). Nei Comuni a quota inferiore vigono le disposizioni stabilite dall D.G.R. n. 7095/2017 che prevedono **il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.**

La combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita **solo in alcuni limitati casi, previa comunicazione al Comune** e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla deliberazione regionale n. 7095/2017.

4. Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria

dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019

- 1. al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 4 giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1°livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

in aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e dalla DGR n.2578 del 31 ottobre 2014, dalla DGR n.7095 del 18/09/2017 e dalla D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018, verranno applicate le seguenti misure:

- a) Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30.
Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della DGR 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;



- c) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- e) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- g) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) Potenziamiento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

- 2. al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 10 giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2° livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto da a) a h) con le seguenti estensioni:

- i) Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al precedente punto 1 a);
- j) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

- 3. a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:**

se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVERTE CHE



- l'inosservanza delle misure di cui ai punti *a)* e *i)* sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.lgs. n. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 164,00 a euro 663,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.lgs. n.285/92;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere *b), c), d), e), f), e j)* sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n.267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

AVVISA CHE

il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. n°104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

**IL SINDACO
PAOLO GIOVANNI MICHELI**